Studio Legale Giovanni Macina

Patrocinante in Cassazione
Via Roma n.148 - 90010 CERDA (PA)
Tel: 0918992058 - 3939960875
e-mail: giovannimacina@libero.it
p.e.c. giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it

SPETT.LE
COMUNE DI CERDA
UFFICIO CONTENZIOSO
PIAZZA LA MANTIA N.1
90010 CERDA (PA)

ALLA CORTESE ATTENZIONE:
DELL'UFFICIO CONTENZIOSO

e.p.c. → SPETT.LE U.T.C. Preg.mi Geom.tri Chiappone Giuseppe e Minneci Spalla Salvatore

Posta inviata a mezzo pec + mail: <u>contenzioso@comune.cerda.pa.it</u> + <u>comando.vvuu@pec.comune.cerda.pa.it</u> <u>ufficiotecnico@pec.comune.cerda.pa.it</u> + <u>protocollo@pec.comune.cerda.pa.it</u> Cerda (PA), 06.12.2024

Oggetto: Parere su costituzione in giudizio a seguito di appello di controparte e su ricorso in appello incidentale. Sentenza n.1758/2024 del 02.07.2024 Calà Domenico / Comune di Cerda. Tribunale delle Acque di Palermo.

Spett.le Comune di Cerda,

ad integrazione di Mie precedenti comunicazioni e a seguito di Ns. incontro presso Vs. Uffici in data 05.12.2024, in relazione alla questione in oggetto, Vi trasmetto il parere che segue.

→ Sulla necessità e/o opportunità di costituzione in giudizio a seguito di appello della controparte.

Lo Scrivente ritiene opportuna una difesa nel successivo grado di giudizio, contestando le richieste di controparte ed avallando le statuizioni della sentenza di primo grado. Ciò alla luce del fatto che un giudizio in contumacia potrebbe, a prescindere dal suo esito, comportare, ugualmente, in caso di soccombenza, la condanna alle spese. Inoltre, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'appello di controparte, si dovrà necessariamente insistere su quanto affermato dal Tribunale delle Acque in sentenza. Da ultimo, rappresento, che in merito alle ragioni di appello della controparte, esistono, in materia, opposti orientamenti giurisprudenziali basati su una diversa interpretazione della norma. Quindi la Corte di Appello, qualora dovesse condividere l'orientamento

del Tribunale di primo grado confermerà la sentenza, qualora, invece, dovesse ritenere meritevole di accoglimento le ragioni di controparte, potrà riformarla.

→ Sulla necessità e/o opportunità di ricorso in appello incidentale.

Lo Scrivente ritiene, riportandosi integralmente anche a quanto rappresentatoVi in precedenti comunicazioni che, sulla scorta di quanto relazionato dai CTU nominati in primo grado, un ricorso in appello del Comune sarebbe molto aleatorio dal punto di vista economico, in caso di eventuale soccombenza.

Innanzitutto esso potrà fondarsi solo ed esclusivamente su una relazione tecnica dei nostri CTP ove si affermi con certezza l'evenienza di un errore dei CTU tale da escludere il nesso causale riscontrato in sentenza.

In assenza del predetto parere tecnico l'appello è sconsigliato.

Infatti facendo una stima puramente ipotetica del rapporto benefici/costi, si dovrebbe chiedere una nuova nomina di CTU in appello. Detta evenienza potrà essere, però, solo facoltativamente concessa dalla Corte di Appello ed anche quando, dovesse essere accolta la richiesta di nuova nomina tecnica, una denegata e non sperata conferma della relazione di primo grado, comporterebbe una condanna alle spese particolarmente esosa per le casse comunali. Inoltre il Comune dovrebbe anche anticipare le spese per il Contributo Unificato (circa 400,00 Euro). Pertanto, lo Scrivente, nel merito, sconsiglia la proposizione di un appello incidentale.

Da ultimo, relativamente alla circostanza ed alle conclusioni a cui è pervenuto il Primo Giudice sulla scorta delle risultanze della CTU, non ravvisandosi un nesso di causalità diretto, ma "per esclusione", quest'ultimo, tuttavia, è stato ritenuto bastevole per fondare una responsabilità del Comune.

Invero, qualora il Comune dovesse appellarsi, per superare il criterio giuridico del "più probabile che non", dovrebbe fornire prova di eventuali altre cause tecniche da cui è derivato il danno riscontrato e, pertanto, l'onus probandi richiesto a carico dell'Ente sarebbe particolarmente gravoso.

In attesa di conoscere, quindi, Vs. determinazioni in merito, nel breve periodo, allego ipotesi compensi redatti al minimo tariffario ricordando che, in caso di conferimento incarico, stante i termini ridotti per il rito speciale, esso dovrà essere conferito non oltre la fine del mese corrente. Seguirà redazione mandato alle liti per fase di appello.

Tanto si doveva per Vs. opportuna conoscenza, in ottemperanza agli obblighi professionali assunti e derivanti dal mandato conferitomi, a norma e per ogni effetto di legge. Rimango a disposizione per eventuali e/o ulteriori chiarimenti. Distinti Saluti. Si allega nota spese per la fase di appello.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: corte d' appello

Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 922,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 956,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 2.906,00
PROSPETTO FINALE	
Compenso tabellare	€ 2.906,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 435,90
Spese di trasferta	€ 100,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 137,68
Totale imponibile	€ 3.579,58
IVA 22% su Imponibile	€ 787,51

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 4.367,09
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 688,38
Totale documento	€ 3.678,71

Messaggio numero 206104 del 09-12-2024 ora 08:50

Mittente Lo Nero Andrea Antonio Destinatario La Spesa Giuseppina Oggetto

Prot. (A) n.16751 - POSTA CERTIFICATA: Parere e prospetto nota spese per costituzione in giudizio ed eventuale appello. Calà Domenico - Comune di Cerda 16751 del 09-12-2024

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere e prospetto nota spese per costituzione in giudizio ed

appello. Calà Domenico - Comune di Cerda

Mittente : giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it Mail mittente : giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it pett le Comune di Cerda trasmetto, in allegato alla Presente, comunicazione meglio specificata in oggetto. in attesa di Vs. riscontro porgo Distinti Saluti

Avv. Giovanni Macina

Studio Legale Giovanni Macina

Patrocinante in Cassazione
Via Roma n.148 - 90010 CERDA (PA)
Tel: 0918992058 - 3939960875
e-mail: giovannimacina@libero.it
p.e.c. giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it

SPETT.LE
COMUNE DI CERDA
UFFICIO CONTENZIOSO
PIAZZA LA MANTIA N.1
90010 CERDA (PA)

→ALLA CORTESE ATTENZIONE:
DELL'UFFICIO CONTENZIOSO

e.p.c. → SPETT.LE U.T.C.

Preg.mi Geom.tri Chiappone Giuseppe e Minneci Spalla Salvatore

Posta inviata a mezzo pec + mail: <u>contenzioso@comune.cerda.pa.it</u> + <u>comando.vvuu@pec.comune.cerda.pa.it</u> <u>ufficiotecnico@pec.comune.cerda.pa.it</u> + <u>protocollo@pec.comune.cerda.pa.it</u> Cerda (PA), 29.11.2024

Oggetto: Comunicazione di ricorso in appello della controparte. Sentenza n.1758/2024 del 02.07.2024 Calà Domenico / Comune di Cerda. Tribunale delle Acque di Palermo.

Spett.le Comune di Cerda,

ad integrazione di Mie precedenti comunicazioni, in relazione alla sentenza in oggetto, Vi trasmetto ricorso in appello proposto dalla controparte, sig. Calà Domenico, per il tramite dell'Avv. Filippo Cordone, con fissazione udienza al 20.01.2025.

Trasmetto, altresì, mia nota spese con prospetto onorari (al minimo tariffario) per eventuale incarico in appello (ricorso e/o costituzione).

Rimango, dunque, in attesa, nel breve periodo, di Vs. Cortese cenno di riscontro in merito, al fine di predisporre gli atti in difesa al Comune di Cerda, rimanendo inteso che, in assenza di Vs. specifica comunicazione e relativo nuovo e specifico mandato in appello, lo Scrivente dovrà ritenersi esonerato dal predisporre qualsivoglia ulteriore attività giudiziaria, e non, in merito.

vv. Giovanni Macina

Vi rappresento, da ultimo, che il termine per proporre Ns. appello è di 30 giorni dall'atto di notifica dell'atto di impugnazione della controparte, avvenuta il 22.11.2024 (→22.12.2024) mentre il termine di costituzione in giudizio non può essere inferiore a giorni 20 dalla data di udienza.

Pertanto, anche in relazione al tempo di studio/lavoro previsto per la redazione dei relativi atti introduttivi, si chiede di conoscere Vs. determinazioni in merito, con congruo anticipo, rispetto alle perentorie date di scadenza sopra indicate.

Con l'occasione, Vi rappresento di essere in attesa di Vs. comunicazione assertiva al fine di procedere alla redazione della fattura relativa al procedimento di primo grado.

Tanto si doveva per Vs. opportuna conoscenza, in ottemperanza agli obblighi professionali assunti e derivanti dal mandato conferitomi, a norma e per ogni effetto di legge. Rimango a disposizione per eventuali e/o ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti. Si allega ricorso in appello di controparte.

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Domenico CALA', nato il 10/12/1950 a Cerda e residente in Lascari alla via San Giuseppe n. 1 (c.f. CLADNC50T10C496C), elettivamente domiciliato in Trabia in Corso La Masa n. 124 presso e nello studio dell'Avv.to Filippo Cordone del Foro di Termini Imerese (c.f. CRDFPP58B05G273H; pec: filippo.cordone@cert.avvocatitermini.it; fax 0918146683) che lo rappresenta e difende per mandato posto in calce al presente atto propone

RICORSO CONTRO

il Comune di Cerda in persona del Sindaco in carica (c.f. 00621360825)

PER LA RIFORMA

della sentenza resa il 02 luglio 2024 e notificata il 30 ottobre 2024 nella causa civile annotata al num. 1600/2020 R.G., con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Siciliana ha condannato il Comune di Cerda a pagamento in favore di Calà Domenico a titolo di risarcimento dei danni della somma di € 9.798,45 ed a tale scopo

CITA

il suddetto Comune di Cerda in persona del Sindaco in carica

A COMPARIRE

dinanzi al Giudice del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che sarà designato ai sensi dell' art. 157 T.U. n. 1775/1933 nell' udienza che lo stesso terrà il giorno 20 Gennaio 2025 ora di rito nel luogo delle sue ordinarie sedute sito nei locali dello stesso Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma e lo invita a costituirsi nelle forme di rito avvertendolo che in caso di mancata costituzione si procederà nella sua contumacia: ciò per ivi sentire accogliere le domande per la cui intelligenza premette

in fatto

1.- Con ricorso depositato il 27 novembre 2020 Calà Domenico ha chiesto la condanna del Comune di Cerda, quale gestore dell'acquedotto comunale, al risarcimento dei danni causati al proprio fondo,

rappresentato in catasto con le particelle 150, 154, 155 e 156 del foglio 28 del N.C.T. di Collesano, dalla fuoriuscita dell'acqua a seguito della rottura verificatasi all' inizio del mese di luglio del 2018 della conduttura nel tratto che attraversa il detto fondo.

A riguardo, sulla scorta dei risultati degli accertamenti contenuti nella relazione di consulenza tecnica datata 14/11/2018 del dr. Cannatella allegata al ricorso, ha dedotto che per effetto della consistente e prolungata fuoriuscita di acqua, nel terreno si era innescato un movimento franoso che aveva prodotto lo stravolgimento della morfologia del suolo con conseguente perdita delle condizioni di equilibrio del pendio e scadimento delle proprietà geotecniche dello stesso. Ai fini della liquidazione del danno risarcibile, il detto consulente lo ha calcolato in complessivi € 26.800,00 (Iva esclusa), corrispondente alla spesa occorrente per ripristinare il fondo nello status quo ante.

- 2.- Si è costituito in giudizio il Comune di Cerda, il quale ha chiesto il rigetto della domanda osservando che l' evento sarebbe da ricondurre ad una precedente rottura del tratto di conduttura verificatasi nel 2006, in relazione alla quale il Calà era stato già risarcito.
- 3.- Disposti ed espletati i mezzi istruttori chiesti dal ricorrente (prova testimoniale e consulenza tecnica d' ufficio diretta ad accertare la dinamica dell'evento, lo stato del fondo ed i danni subiti), depositati i titoli della proprietà del fondo in capo al ricorrente, giusta ordinanza del 22/06/2022, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione
- 4.- Con sentenza del 02 luglio 2024, notificata il successivo 30 ottobre 2024, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, accogliendo la domanda, ha accertato la responsabilità del Comune, quale proprietario/custode della conduttura e lo ha condannato al risarcimento dei danni relativi, liquidandoli in € 9.798,45 corrispondenti alla metà dell'importo accertato dal CTU (€ 19.596,60), oltre gli interessi e rivalutazione ed alle spese del giudizio.

Avverso detta sentenza notificata il 30 ottobre 2024, il Calà propone ricorso in appello e ne chiede la riforma per il seguente.

MOTIVO

Violazione dell' art. 180 Cod. Civ. - Omesso esame di fatti e documenti decisivi.

Nel punto relativo alla liquidazione del danno, la sentenza gravata così recita : < ... deve, peraltro, considerarsi che, come in precedenza evidenziato, Calà Domenico risulta soltanto comproprietario per un mezzo insieme alla coniuge Inzinna Maria Antonia del terreno oggetto di causa. Il ricorrente non ha in alcun modo dichiarato e dimostrato di agire anche per conto e nell' interesse della comproprietaria, cui competono uguali diritti sul terreno. Pertanto, la liquidazione in favore del Calà va in questa sede limitata alla metà dell' importo accertato, corrispondente alla sua quota ideale sul bene danneggiato, corrispondente ad € 9.798,45 >. (sentenza pag. 8).

La motivazione che regge la condanna dell' Ente al pagamento della metà dell'ammontare del danno accertato, corrispondente alla *quota ideale* del bene danneggiato appartenendo l' altra metà alla coniuge assente nel giudizio, viola evidentemente la disposizione dell' art. 180 cod. civ.

Ed invero:

- a) La norma citata dispone (comma 1) che l' amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il che val quanto dire che ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione diretta alla tutela della proprietà o del godimento dell' immobile, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell' altro coniuge non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 4856/2009).
- b) L' autonoma legittimazione ad agire in giudizio in capo a ciascuno dei comproprietari pro indiviso della unità immobiliare costituisce espressione della comunione legale dei beni tra coniugi che, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della

comunione e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. In guesto contesto la guota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo debbono essere ripartiti tra i coniugi od i loro eredi (Corte cost. n. 311/1988). Ne consegue che nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell' intero bene comune, ponendosi il consenso dell' altro coniuge, richiesto dal secondo comma dell' art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione, come un negozio unilaterale autorizzativo, la cui mancanza non rende invalido o inefficace l' atto, ma, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, lo sottopone alla sola sanzione dell' annullamento ai sensi dell' art. 184 c.c., in forza dell' azione proponibile dal coniuge pretermesso entro i termini previsti dall' art. 184 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 26/03/2024 n. 8193; Cass.Civ. Sez. I, 27/05/2013 n. 13089; Cass. Civ.. Sez. II, 11/06/2010 n. 14093; Cass. Civ., 21/12/2001 n. 16177).

Non può dubitarsi che l'azione proposta dal Calà contro l'ente locale, volta a conseguire il ristoro dei danni subiti da un bene della comunione legale, sia atto di ordinaria amministrazione. Peraltro, secondo l'insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia, un valido criterio per distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione generalmente accolto è quello della normalità dell'atto di gestione, che viene travalicata ove questo comporti un rischio di pregiudizio sulla consistenza del patrimonio o la possibilità d'alterazione della sua struttura. Pertanto a determinare il discrimine non è tanto il contenuto, modesto o rilevante, dell'atto, quanto piuttosto la sua finalità ed il suo effetto; onde può dirsi che, in linea di massima e rapportando comunque il criterio a ciascun singolo caso concreto, ove il negozio o, in genere, l'atto di gestione, sia per sua natura intrinsecamente idoneo ad alterare la consistenza del patrimonio, a

pregiudicarne le potenzialità economiche, a sottrarne o modificarne elementi costitutivi, esso è di straordinaria amministrazione, mentre è di ordinaria amministrazione ove sia tendenzialmente idoneo a conservare la consistenza quantitativa del patrimonio (Cass. Civ. Sez. I, 27/05/2013 n. 13089 in fattispecie identica a quella in esame).

Sulla scorta delle considerazioni appena fatte deve concludersi che il Tribunale delle Acque Pubbliche della Sicilia, è incorso in un duplice errore. E precisamente:

- a)- non ha considerato (in definitiva, violando il ripetuto art. 180) che la domanda risarcitoria proposta, avendo finalità ed effetti riparatori riguardo a un bene della comunione legale danneggiato dall'altrui condotta, costituiva un atto di ordinaria amministrazione rispetto al quale anche uno soltanto dei coniugi era legittimato ad agire e quindi a chiedere il ristoro dell'intero danno subito dal terreno comune. Viceversa, data la peculiare struttura della comunione legale, il medesimo coniuge non avrebbe potuto chiedere il ristoro del danno in proporzione della propria quota ideale.
- b)- Non ha tenuto conto dell' appartenenza del fondo di cui si discute alla comunione tra i coniugi ai sensi dell'art. 159 e segg. Cod. civ., del che non avrebbe potuto e non può dubitarsi. Ed invero il terreno venne acquistato dai Calà Inzinna in comproprietà indivisa con gli atti ai rogiti dei notaio Barabbino del 18/08/1986 (p.lle 154-155), notaio Candioto del 29/10/1983 (p.lla 150) e notaio Ferraro del 17/12/1996 (p.lla 156), [doc. n. 6- 7- 8] nei quali è precisato che i coniugi acquistano in regime di comunione dei beni.

Non soltanto si tratta dunque di acquisti successivi all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, che disegnò la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale ordinario tra coniugi, ma l'esistenza di tale regime era stata espressamente dichiarata in tutti e tre i citati atti di compravendita, tra l'altro acquisiti al giudizio per disposizione del giudice. Dato questo, l' azione risarcitoria, volta alla reintegrazione economica del patrimonio comune, danneggiato a seguito dell' invasione dell' acqua causata dalla rottura dell' acquedotto

comunale, dovendo riferirsi per l'appunto all'intero bene, è stata proposta dal Calà nell'interesse proprio e del coniuge a norma dell'art. 180 c.c.

Per i motivi sopra esposti, Calà Domenico chiede che

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE ammetta il ricorso in appello che con quest' atto propone avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia resa nella causa civile annotata al num. 1600/2020 R.G. e, accogliendolo nel merito in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiari che il Comune di Cerda è tenuto al risarcimento dell'intero danno subito dal fondo. Per conseguenza lo condanni al dovuto risarcimento e quindi al pagamento della ulteriore somma di € 9.789.45 , oltre gli interessi e rivalutazione, corrispondente alla metà dell'importo dell'intero danno accertato dal CTU e liquidato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Col favore delle spese de presente grado del giudizio.

Trabia, 22/11/2024

Avv. Filippo Cordone

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Filippo Cordone**, (codice fiscale CRDFPP58B05G273H), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Calà Domenico** (CF: CLADNC50T10C496C), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

Ricorso.pdf, documento redatto in proprio contenente il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Mandato in calce.pdf, copia per immagine contenente il mandato alle liti

al **Comune Di Cerda** (P.IVA: 00621360825), elettivamente domiciliato presso l**'Avv. Giovanni Macina** all'indirizzo di posta elettronica certificata *giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it* estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE).

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2 della L. 53/1994, dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 196 undecies, comma 4 delle disp. att. c.p.c., che l'allegato *Mandato in calce.pdf*, contenente il mandato alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Trabia, 22/11/2024

Firmato digitalmente da Avv. Filippo Cordone

MANDATO Il sottoscritto Domenico Calà, nato il 10/12/1950 a Cerda e residente in Lascari alla via San Giuseppe n. 1 (c.f. CLADNC50T10C496C) nomina l' Avv.to Filippo Cordone del Foro di Termini Imerese perchè lo rappresenti e difenda nel giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la sentenza resa nella causa civile annotata al num. 1600/2020 R.G. dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Siciliana del 02 luglio 2024 e notificata il 30 ottobre 2024.

A tal fine elegge domicilio in Trabia in C.so La Masa n. 124 ed autorizza il predetto Avvocato al trattamento dei suoi dati personali in relazione all' espletamento del presente mandato.

Trabia, 12/11/2024

Calà Domenico

Vera ed autentica la firma

Avv. Filippo Cordone

Data:

22 novembre 2024, 18:30:45

Da:

FILIPPO CORDONE <filippo.cordone@cert.avvocatitermini.it>

A:

giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it

Oggetto:

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Allegati:

Mandato in calce.pdf.p7m (384.2 KB)

Relata di notifica.pdf.p7m (134.6 KB)

Ricorso.pdf.p7m (193.3 KB)

Messaggio numero 205523 del 29-11-2024 ora 12:30

Mittente Salamone Rosa Destinatario La Spesa Giuseppina Oggetto

Prot. (A) n.16271 - POSTA CERTIFICATA: Comunicazione di appello della controparte. Comune di Cerda - Calà Domenico. Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

16271 del 29-11-2024

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione di appello della controparte. Comune di Cerd

Domenico. Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

Mittente: giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it

Mail mittente: giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it

JRGENTE

Si trasmette per le opportune determinazioni di competenza, atto di ricorso in appello della controparte con nota spese relativa al successivo grado di giudizio.

Rimango in attesa di Vs. riscontro (preannunciato, eventualmente, anche per le vie brevi) in merito, nel breve periodo, al fine di predisporre mandato e atti propedeutici.

Cordiali Saluti

Avv. Giovanni Macina